



UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO
Central Liaison Office - CLO

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
2021/2022/2023

Sommario

INTRODUZIONE.....	2
L'UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO	2
Organigramma del CLO	3
Relazioni con altre Autorità e Uffici nazionali	4
Relazioni con Autorità estere	5
QUADRO NORMATIVO, REGOLAMENTI, MANUALI OPERATIVI E LINEE GUIDA.....	5
Gli Accordi Internazionali	5
La legge 27 Novembre 2015 n.174 – Cooperazione Fiscale Internazionale.....	7
Regolamento 30 dicembre 2015 n.20, Manuali Operativi e Linee Guida	7
SAN MARINO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE	8
L'Organizzazione per lo sviluppo economico (OCSE)	8
IL TRIENNIO RISPETTO AI LAVORI DELL'OCSE - PARTECIPAZIONE AI MEETING INTERNAZIONALI.....	11
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN NUMERI	22
Scambio di informazioni su richiesta (EOIR) e scambio spontaneo	22
Scambio automatico di informazioni finanziarie (AEOI).....	24
BEPS (Base Erosion Profit Shift).....	25
Normativa FATCA	27
CONCLUSIONI	27

INTRODUZIONE

Un efficace scambio di informazioni è la chiave della cooperazione fiscale internazionale e l'OCSE è stato in prima linea per promuovere tutte le forme di scambio su richiesta, spontaneo e automatico - sin dalla prima istituzione del suo *Gruppo di lavoro sull'evasione e la frode fiscale* nel 1971. Da allora sono stati compiuti enormi progressi per stabilire elevati standard di trasparenza fiscale e di condivisione delle informazioni, in modo da migliorare la capacità delle autorità fiscali di individuare e contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

L'UFFICIO CENTRALE DI COLLEGAMENTO

Il CLO è stato istituito con la Legge 18 giugno 2008 n.95 – Riorganizzazione Dei Servizi Di Vigilanza Sulle Attività Economiche. Questa legge disciplinava i servizi di vigilanza e monitoraggio sulle attività economiche per prevenire e contrastare la frode fiscale, i “comportamenti analoghi”, le truffe e le distorsioni in materia di interscambio, nonché la collaborazione amministrativa con gli altri Stati nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di San Marino.

Da sottolineare che nello stesso anno si applica la prima normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo antiriciclaggio (Legge n.92/2008) e la costituzione dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF).

La Legge n.95/2008 è stata poi parzialmente modificata dal Decreto-Legge 24 febbraio 2011 n.36 e infine confluita, e integrata da altri provvedimenti, nella Legge 27 novembre 2015 n.174 (Cooperazione fiscale internazionale) e successive modifiche e integrazioni.

L'Ufficio Centrale di Collegamento è designato quale autorità competente per implementare e dare seguito alla collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni in materia fiscale, conformemente agli accordi internazionali in vigore fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati e giurisdizioni. E' esclusa la competenza dell'Ufficio nei rapporti di collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui sistemi finanziari.

Dalla sua istituzione l'Ufficio si è trovato a operare in un contesto in continua evoluzione, essendo la tematica dello scambio di informazioni tra le più dinamiche e articolate e che ha acquisito una centralità nei rapporti tra le giurisdizioni.

Se nel 2009 la "nuova frontiera" era rappresentata dallo scambio di informazioni su richiesta (ai sensi dell'art.26 del Modello di Convenzione Fiscale dell'OCSE), e dai relativi standard applicativi e di valutazione, oggi lo scambio di informazioni automatico delle informazioni finanziarie è già una realtà, con regole, procedure e sistemi applicativi che impegnano anche le giurisdizioni più evolute.

Infatti nel 2015, il 1° dicembre, è entrata in vigore la Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale (cosiddetta MAC¹ di seguito anche "Convenzione multilaterale"), un Trattato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dei paesi membri dell'OCSE nel 1988, e, nella sua versione modificata dal protocollo del 2010, da Stati non membri OCSE. L'articolo 6 della MAC è la base giuridica per lo scambio automatico di informazioni fiscali.

Dalla MAC sono poi scaturiti il Modello dell'Accordo tra Autorità Competenti (il CRS MCAA) e lo standard CRS ovvero lo Standard Comune di Comunicazione. Questi strumenti dettano le regole di adeguata verifica - ai fini fiscali - e di comunicazione dei conti finanziari che devono essere trasmessi alle giurisdizioni di residenza dei titolari di tali conti.

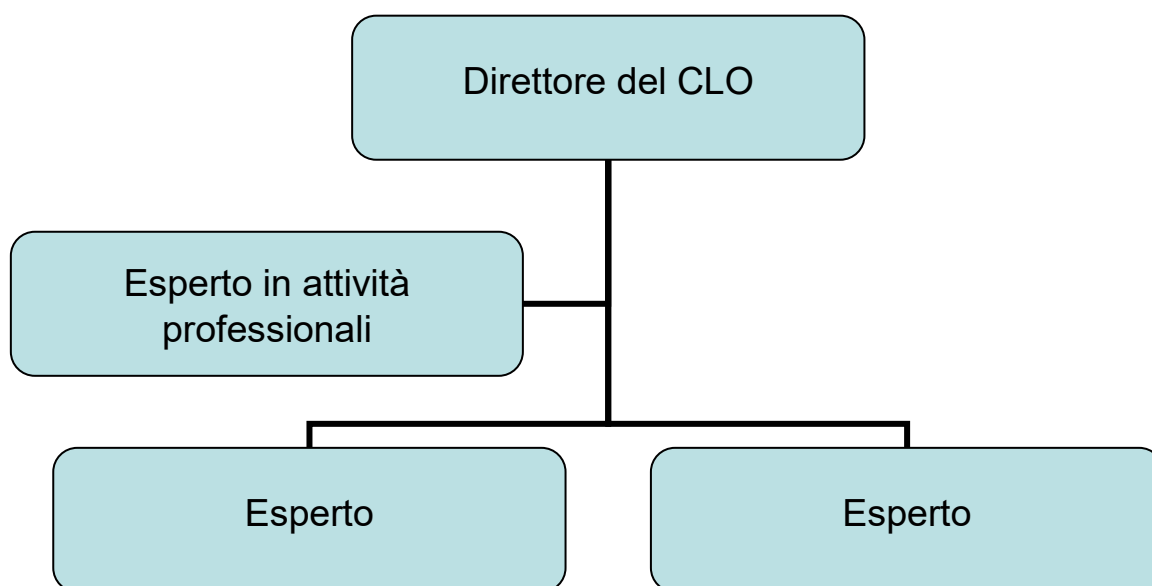
Sempre nel 2015 San Marino ha firmato l'Accordo con il Governo degli Stati Uniti per la cooperazione per agevolare la normativa FATCA che è entrato in vigore il 30/08/2016 ed è entrato in vigore, in forma provvisoria (in attesa della ratifica da parte di tutti i Paesi membri dell'UE che è avvenuta nel 2016), il Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Comunità Europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Organigramma del CLO

Il CLO è attualmente così strutturato:

- Direttore: Dott.ssa Stefania Meloni
- Esperto in attività professionali: Dott. Antonio Nikolakopoulos
- Esperto: Dott.ssa Chiara Maria Consorti
- Esperto: Dott. Matteo Vendemini

¹ Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance



Relazioni con altre Autorità e Uffici nazionali

Il CLO opera in autonomia e indipendenza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, a garanzia della terzietà dell'Ufficio nelle relazioni con le omologhe Autorità estere, ma si relaziona con altri uffici della Pubblica Amministrazione (in particolare Ufficio Tributario e Ufficio Attività Economiche Sezione Analisi e Controllo) che sono gli "attori" principali dello scambio di informazioni su richiesta. Sul piano dello scambio automatico di informazioni finanziarie invece i principali soggetti con cui si rapporta sono le Istituzioni finanziarie, ovvero Banche, Società Finanziarie, Trust ed Entità di investimento.

Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali il CLO può avvalersi del supporto del Corpo di Polizia Civile, in particolare del Settore Indagine e Controllo delle Attività Economiche (trasformazione di quello che era il Nucleo Antifrode), e richiedere la collaborazione del Corpo della Gendarmeria, del Tribunale, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) e di Banca Centrale.

Con gli Uffici e le Autorità con i quali la collaborazione è più intensa il CLO ha stipulato appositi protocolli di intesa o MOU (*Memoranda of Understanding*).

Nel triennio 2021 - 2023 sono stati siglati MOU con Banca Centrale e con l'Ufficio Attività Economiche per aggiornare e modificare quelli precedentemente firmati. Attualmente sono in vigore accordi con tutti gli uffici e le autorità prima citate.

Gli organismi internazionali valutano positivamente questo tipo di accordi che formalizzano le modalità di collaborazione tra le varie autorità.

Relazioni con Autorità estere

Sul fronte internazionale il CLO intrattiene relazioni con le omologhe autorità competenti estere. Per ovvi motivi il partner principale è l'Italia e, in questo caso, le autorità competenti con le quali è possibile avviare lo scambio di informazioni sono il Settore Internazionale dell'Agenzia delle Entrate e il II° Reparto - Ufficio Cooperazione Internazionale del Comando Generale della Guardia di Finanza. Non possono essere prese in esame richieste di collaborazione avanzate da soggetti diversi da questi citati.

Le Autorità Competenti, elencate in uno specifico *data base* dell'OCSE, sono gli unici interlocutori ammessi per l'attivazione della collaborazione amministrativa. Richieste di informazioni provenienti da soggetti diversi non possono essere accolte.

Sul lato FATCA il corrispondente ufficio è l'Internal Revenue Service (IRS) statunitense. A livello di normativa FATCA la collaborazione è in un unico senso dal momento che non è in vigore un accordo sullo scambio di informazioni (TIEA o DTA) e, avendo un Accordo di tipo 2 (IGA 2), le istituzioni finanziarie sammarinesi trasmettono direttamente i dati dei conti statunitensi all'IRS che può, in caso di clienti cosiddetti "recalcitranti", chiedere informazioni dettagliate al CLO.

QUADRO NORMATIVO, REGOLAMENTI, MANUALI OPERATIVI E LINEE GUIDA

Gli Accordi Internazionali

Le basi giuridiche, a livello internazionale, seguono tre distinti canali: da una parte l'Accordo con il Governo degli Stati Uniti (IGA SM) per dare attuazione alla normativa FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), firmato a San Marino il 28 ottobre 2015, dall'altra la *Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale* sottoscritta a Jakarta il 21 novembre 2013 (MAC) ed infine, a livello europeo, la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio e il Protocollo di Modifica dell'*Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi* firmato a Bruxelles l'8 dicembre 2015.

L'Accordo IGA sottoscritto da San Marino è di tipo 2 (IGA 2) e prevede che siano le istituzioni finanziarie a trasmettere direttamente le informazioni all'IRS (Internal Revenue Service) ovvero all'Agenzia governativa deputata alla riscossione dei tributi.

Le istituzioni finanziarie (non solo banche ma anche società finanziarie, compagnie di assicurazioni, entità di investimento) devono principalmente verificare i conti oggetto di comunicazione ed effettuare una *due diligence* per identificare i titolari di tali conti che

possono ricadere nella definizione di *U.S. Person* ovvero di cittadini statunitensi. Infatti la caratteristica del FATCA e del sistema fiscale statunitense consiste nel considerare “contribuente” non solo il soggetto residente negli Stati Uniti ma anche il cittadino americano ovunque residente.

Il *Common Reporting Standard*, ovvero il CRS, è invece l'evoluzione da un modello bilaterale come il FATCA ad uno multilaterale. Infatti la comunità internazionale si è mossa da tempo in un'ottica di lotta all'evasione fiscale non più lasciata ai singoli Paesi ma coordinata a livello globale per mezzo di un crescente scambio informativo multilaterale, per il quale la trasparenza fiscale diventa un elemento imprescindibile.

Attualmente lo standard CRS è in fase di aggiornamento per permettere l'acquisizione di informazioni più dettagliate non incluse in precedenza e a questo si aggiunge un nuovo standard di comunicazione relativo alle cripto valute (CARF).

Attualmente la rete di scambi si è ulteriormente ampliata e ad oggi sono 91 i Paesi a cui San Marino può potenzialmente trasmettere i dati (Giurisdizioni oggetto di comunicazione) mentre i Paesi che si sono impegnati a trasmettere dati a San Marino sono 112 (Giurisdizioni partecipanti).

In seguito all'adozione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio Europeo sulla tassazione dei redditi da risparmio e per mantenere condizioni di parità tra gli operatori economici, l'UE aveva firmato accordi con la Svizzera, Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino che prevedevano misure equivalenti a quelle della direttiva. In seguito all'adozione di una proposta di aggiornamento della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il 17 giugno 2011 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un mandato per l'avvio di negoziati con la Svizzera, il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino al fine di perfezionare gli accordi tra l'UE e questi paesi e assicurare che continuassero ad applicare misure equivalenti a quelle dell'Unione. Il 14 maggio 2013 il Consiglio è giunto ad un accordo sul mandato di negoziato, convenendo sulla necessità di allineare i negoziati agli sviluppi a livello mondiale, in cui si era deciso di promuovere lo scambio automatico delle informazioni come standard internazionale. Nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, la Commissione ha evidenziato la necessità di promuovere lo scambio automatico di informazioni come standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. In base a una proposta presentata dalla Commissione nel giugno 2013, il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE, che modificava la direttiva 2011/16/UE ed estendeva lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità fiscali dell'UE a una gamma completa di strumenti finanziari conformemente allo standard globale. La modifica garantiva un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel mercato interno.

Per effetto dei nuovi standard OCSE a cui San Marino si è impegnata ad aderire, anche il suddetto accordo con l'Unione Europea è in fase di rinegoziazione.

La legge 27 Novembre 2015 n.174 – Cooperazione Fiscale Internazionale

Lo scambio di informazioni in materia fiscale è stato recepito a San Marino a partire dal 2008 con una serie di provvedimenti normativi come la Legge 18 giugno 2008 n.95 “RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE”, con la quale è stato istituito l’Ufficio Centrale di Collegamento, e la conseguente disciplina emanata al fine di allineare la normativa sammarinese agli standard internazionali in materia di trasparenza e cooperazione fiscale.

La Legge n. 174 del 27 novembre 2015 “COOPERAZIONE FISCALE INTERNAZIONALE” (modificata e integrata dal Decreto Delegato 26 agosto 2016 n.119 prima, e dal Decreto Delegato 24 aprile 2017 n.44 poi) ha adeguato la struttura normativa alla evoluzione internazionale introducendo lo scambio automatico di informazioni fiscali tra San Marino e le altre giurisdizioni nei suoi ambiti di applicazione (OCSE/UE/FATCA). Si era reso, infatti, necessario disciplinare in modo sistematico, esaustivo (in un testo normativo unitario) e in conformità con gli accordi internazionali, gli impegni assunti da San Marino sul versante della cooperazione fiscale.

Già nel Titolo I della Legge si dà atto di questo sia sul piano bilaterale, attraverso la conclusione di accordi sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE o del Modello di TIEA dell'OCSE del 2002, sia sul piano multilaterale, per effetto della sottoscrizione della Convenzione multilaterale e della conseguente adesione allo Standard globale sullo scambio automatico di informazioni finanziarie (CRS).

L'adesione al CRS avvenuta nell'ottobre del 2014, così come la sottoscrizione dell'Accordo FATCA con gli Stati Uniti e dell'Accordo con l'Unione europea, ha implicato per la Repubblica di San Marino l'impegno ad attuare le procedure necessarie a garantire l'adeguata verifica delle persone oggetto di comunicazione e la trasmissione dei dati rilevanti alle autorità competenti degli altri Stati contraenti.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge n.174/2015 San Marino ha fatto parte degli “*early adopters*” ovvero dei Paesi che hanno per primi effettuato lo scambio di informazioni su base automatica. Il primo scambio di dati relativi al periodo d'imposta 2016 è stato fatto a settembre 2017.

Regolamento 30 dicembre 2015 n.20, Manuali Operativi e Linee Guida

Oltre alla Legge n.174/2015 il quadro normativo è completato dal Regolamento tecnico sulla protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni in materia fiscale (Regolamento 30 dicembre 2015 n.20).

Il suddetto Regolamento definisce in particolare le procedure per la valutazione del personale che può venire a contatto con il trattamento dei dati in materia di scambio di informazioni in materia fiscale, le politiche di protezione dei siti e la sicurezza degli accessi fisici, la sicurezza logica dei sistemi e delle reti utilizzati nel trattamento dei dati, la gestione e configurazione dei controlli di sicurezza, i controlli interni e la gestione dei rischi, la protezione dei dati scambiati in ambito internazionale e le regole tecniche.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni inoltre l'Ufficio applica le procedure previste in apposite Linee Guida e manuali operativi, redatti in coerenza con gli standard internazionali. Le Linee Guida di attuazione delle disposizioni della legge redatte dal CLO obbligano i destinatari delle stesse alle disposizioni ivi previste. Le norme che regolano lo scambio, così come le linee guida, sono valutate dall'OCSE periodicamente al fine di verificarne la conformità agli standard. I manuali operativi, invece, redatti sulla base delle indicazioni rilasciate dall'OCSE regolano le procedure operative seguite dall'Ufficio e sono solo per uso interno.

Le Linee Guida sono disponibili sulla pagina dell'Ufficio sul sito www.gov.sm. Sulla stessa pagina sono caricati documenti e link ad uso dei soggetti coinvolti nello scambio e per pubblica consultazione.

SAN MARINO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

L'Organizzazione per lo sviluppo economico (OCSE)

Nel corso del 2009, la Repubblica di San Marino, a seguito degli orientamenti in tema di trasparenza adottati dall'OCSE nell'ambito del G20 di Londra del 2 aprile 2009, ha accelerato il proprio percorso verso la cooperazione internazionale in materia fiscale, con l'obiettivo di essere inclusa, a pieno titolo, tra le giurisdizioni cosiddette "cooperative". Nel contesto di tale percorso per l'adeguamento agli standard internazionali di trasparenza e cooperazione tra Stati, la Repubblica di San Marino ha avviato le negoziazioni per la conclusione di trattati bilaterali sullo scambio di informazioni con un numero sempre crescente di giurisdizioni.

Lo scambio di informazioni trova la sua base giuridica nell'articolo 26 del Modello OCSE e, come previsto dal paragrafo 9 del Commentario al suddetto articolo 26, la collaborazione amministrativa fra le varie Giurisdizioni può avvenire in tre diverse modalità: scambio di informazioni su richiesta, scambio spontaneo e scambio automatico.

Nell'ambito dello scambio su richiesta San Marino ha sottoscritto diversi accordi bilaterali con altre giurisdizioni, il più rilevante dei quali, per ovvi motivi, è la Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali con relativo Protocollo di modifica entrati in vigore il 3 ottobre 2013 con effetto a partire dal 1° gennaio 2014.

Gli sviluppi degli ultimi anni in tema di contrasto alle pratiche di evasione ed elusione fiscale hanno portato l'OCSE ad individuare nello scambio automatico di informazioni a livello multilaterale il più efficace strumento di cooperazione internazionale.

Esso trova il suo fondamento giuridico nell'art. 6 della Convenzione multilaterale del 1988 sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito, "Convenzione multilaterale"). Scopo della Convenzione multilaterale è di consentire a ciascuno Stato contraente di combattere l'evasione fiscale internazionale e di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia, nel rispetto, allo stesso tempo, dei diritti del contribuente.

Rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione multilaterale anche lo scambio di informazioni su richiesta (art.5), lo scambio di informazioni spontaneo (art.7), le verifiche fiscali simultanee (art.8), le verifiche fiscali all'estero (art.9), l'assistenza per il recupero dei crediti tributari (art.11).

Lo scambio automatico di informazioni può avvenire, secondo il citato art. 6 della Convenzione multilaterale, per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Il Protocollo di modifica alla Convenzione, adottato in data 31 marzo 2010, ha adeguato le disposizioni convenzionali agli standard di trasparenza e scambio di informazioni accettati a livello internazionale i quali implicano, tra gli altri, l'obbligo allo scambio di informazioni coperte dal segreto bancario, anche in assenza di uno specifico interesse dello Stato richiesto.

A San Marino la citata Convenzione è stata ratificata con il Decreto Consiliare 23 luglio 2015 n.115.

Nel contesto delle facoltà riconosciute agli Stati dalla Convenzione multilaterale, l'OCSE, rispondendo al mandato dei leader del G20 di rafforzare l'azione contro l'evasione e la frode fiscale internazionali, ha presentato lo *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information*, il quale rappresenta il modello multilaterale per lo scambio di informazioni automatico fra Stati in materia fiscale.

Se, in passato, lo scambio di informazioni su richiesta era ritenuto un meccanismo sufficiente a garantire un certo livello di trasparenza, le peculiarità dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale realizzabili in un contesto economico sempre più globalizzato e digitalizzato hanno evidenziato la necessità di individuare strumenti innovativi. In questo senso, lo scambio di informazioni in via automatica è ad oggi considerato la risposta più adeguata.

Con la crescente globalizzazione è diventato sempre più semplice per i contribuenti spostare le proprie attività finanziarie in tutto il mondo. Se da un lato questo ha portato grandi vantaggi, dall'altro ha dato l'opportunità ai contribuenti di cercare di nascondere le proprie attività finanziarie alle autorità fiscali per evadere le tasse.

Sebbene le stime varino, anche a causa delle difficoltà intrinseche di calcolo, si ritiene che l'ammontare della ricchezza nascosta nel mondo sia molto significativo. Ciò non solo riduce le entrate disponibili per fornire i servizi pubblici necessari, ma rischia anche di minare la fiducia dei cittadini nel sistema fiscale e nella globalizzazione stessa, oltre a

danneggiare la reputazione dei centri finanziari internazionali. Una risposta multilaterale che garantisca collegamenti e pratiche di lavoro molto più strette tra le autorità fiscali di tutto il mondo offre una risposta efficace per affrontare questi rischi, assicurando che le autorità fiscali possano, di fatto, vedere oltre i confini per garantire che tutti i contribuenti paghino le imposte dovute.

Il *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* ha fornito una risposta multilaterale per affrontare l'evasione fiscale offshore. Riunisce 171 giurisdizioni² impegnate a migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Lo fa promuovendo e garantendo l'effettiva attuazione di due standard internazionali complementari, che prevedono entrambi una più stretta cooperazione tra le autorità fiscali di tutto il mondo, in modo che possano ottenere le informazioni necessarie per garantire la conformità fiscale, ad esempio sugli investimenti transfrontalieri.

Il primo standard concordato e attuato prevede lo scambio internazionale di informazioni su richiesta (EOIR), in cui un'autorità fiscale può richiedere una particolare informazione per portare avanti un'indagine fiscale.

Il secondo prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni (AEOI), in cui una serie predefinita di informazioni sui conti finanziari detenuti da non residenti viene scambiata automaticamente ogni anno. Questo scambio si basa sulla garanzia che le informazioni siano mantenute riservate e adeguatamente salvaguardate e sono previsti particolari requisiti per le giurisdizioni per garantire ciò.

Il Global Forum è un organismo di valutazione paritetica in cui i membri verificano l'efficacia dell'attuazione degli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Laddove vengono identificati problemi, vengono formulate raccomandazioni per risolverli. Questo organismo è supportato da un Segretariato autonomo ospitato presso l'OCSE.

I processi di monitoraggio e di *peer review* forniscono la garanzia che tutte le giurisdizioni stiano implementando correttamente gli standard e mettono in evidenza i punti in cui è necessario apportare dei correttivi. Il Global Forum dispone di un processo di *peer review* consolidato in relazione allo standard EOIR, che è già al suo secondo ciclo. Per quanto riguarda il più recente Standard AEOI, il Global Forum ha già esaminato i quadri giuridici nazionali e internazionali in vigore e l'efficacia dell'attuazione dello Standard AEOI nella pratica, con risultati pubblicati alla fine del 2022. Ora sta conducendo esami approfonditi sull'attuazione pratica dello standard AEOI.

L'assegnazione dei *rating* alle giurisdizioni valutate è l'ultima fase del processo di revisione. Il *rating* emesso si basa sulla gravità delle carenze individuate nel corso del processo di revisione ed è accompagnato da raccomandazioni alle giurisdizioni per migliorare il quadro giuridico o l'efficacia nella pratica. Il *rating* può essere migliorato nel tempo quando una giurisdizione risponde efficacemente alle raccomandazioni formulate (o potrebbe essere declassato quando viene invece identificato un passo indietro).

² Dato OCSE a Gennaio 2024 (link:<https://web-archive.oecd.org/tax/transparency/who-we-are/members/index.htm>)

La pubblicazione dei risultati delle revisioni, compresi i *rating*, ha un impatto sulla reputazione del Paese valutato e incoraggia a rispondere alle raccomandazioni. Inoltre, la corretta attuazione degli standard fornisce agli investitori internazionali la certezza che le giurisdizioni in cui investono abbiano un quadro normativo solido per garantire la conformità fiscale; alcune banche di sviluppo condizionano i loro investimenti ai risultati positivi dei processi di *peer review* del Global Forum. Anche il G20, l'Unione Europea e altri Paesi utilizzano i risultati delle *peer review* del Global Forum per definire le loro politiche.

IL TRIENNIO RISPETTO AI LAVORI DELL'OCSE - PARTECIPAZIONE AI MEETING INTERNAZIONALI

2021

Nel 2021, per effetto della pandemia di COVID 19, il Global Forum sulla Trasparenza e lo Scambio di Informazioni ai fini fiscali si è tenuto on-line. Hanno partecipato “virtualmente” circa 700 partecipanti da circa 130 giurisdizioni a dimostrazione del continuo e rilevante impegno alla cooperazione multilaterale per promuovere la trasparenza e lo scambio di informazioni da parte di un grandissimo numero di Paesi.

In questo anno il numero dei Paesi membri del Global Forum è passato da 161 a 163 membri, mentre il numero dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Multilaterale si è incrementato di 3 unità portando il numero complessivo dei firmatari a 144.

In riferimento allo Scambio automatico (AEOI) i delegati hanno apprezzato i progressi nell'implementazione dello Standard AEOI, inclusi i progressi nella valutazione aggiornata dei sistemi legislativi nazionali messi in atto per implementare l'AEOI, mantenendo l'impegno di assicurare che l'AEOI operi efficacemente nella pratica.

I delegati hanno anche riconosciuto i progressi fatti nell'implementazione dello standard sulla trasparenza e lo scambio di informazioni su richiesta (EOIR) attraverso l'adozione e la pubblicazioni dei report di valutazione della base giuridica di 9 giurisdizioni.³

L'EOIR continua a essere la forma più utilizzata di scambio di informazioni a fini fiscali. La sua importanza è aumentata dopo l'adozione dell'AEOI. Infatti circa il 30% di coloro che hanno risposto al questionario annuale hanno dichiarato di aver effettuato richieste di follow-up EOIR a seguito delle informazioni ricevute nell'ambito dello standard AEOI. Questo ha rappresentato un aumento significativo rispetto al 20% riportato per il 2020.

Il meeting in pillole⁴:

³ 2021 GLOBAL FORUM PLENARY MEETING – STATEMENT OF OUTCOMES

- nel 2020 sono state scambiate automaticamente informazioni, da 102 giurisdizioni, su oltre 75 milioni di conti finanziari, per un patrimonio totale di circa 9.000 miliardi di euro;
- l'avvio dello scambio automatico ha contribuito a 112 miliardi di euro di entrate aggiuntive (imposte, interessi, sanzioni) identificate attraverso i programmi di *voluntary disclosure* e le indagini *offshore*, di cui oltre 30 miliardi di euro identificati dalle giurisdizioni in via di sviluppo;
- 105 giurisdizioni hanno avviato lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
- la rete di relazioni di scambio è aumentata del 7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo circa 7.500 operazioni;
- le giurisdizioni hanno dichiarato di utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito dell'AEOL. Quasi il 90% delle giurisdizioni che ha risposto al questionario annuale del Global Forum ha dichiarato di aver utilizzato le informazioni ricevute allo scopo di aumentare la conformità fiscale a livello nazionale, sia nell'ambito di verifiche fiscali sia per condurre analisi di rischio;
- l'89% delle giurisdizioni impegnate nello scambio automatico ha un quadro normativo giudicato "*In Place*" o "*In Place But Needs Improvement*";
- l'85% delle giurisdizioni esaminate durante il secondo ciclo di *peer review* relativo allo scambio di informazioni su richiesta ha ricevuto una valutazione complessiva di "*Compliant*" o "*Largely Compliant*".

Lista dei Paesi membri del Global Forum rappresentati al meeting

Albania, Algeria, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, British Virgin Islands, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Cayman Islands, Chile, China (People's Republic of), Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Gabon, Georgia, Germany, Ghana, Gibraltar, Greece, Greenland, Guatemala, Guernsey, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong (China), Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Kenya, Korea, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau (China), Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montserrat, Morocco, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, North Macedonia, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, **San Marino**, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey,

⁴ REINFORCING MULTILATERAL CO-OPERATION IN TAX MATTERS FOR A FAIR AND INCLUSIVE RECOVERY- 2021 GLOBAL FORUM ANNUAL REPORT - Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, OECD, Paris

Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay and the European Union

Lista degli osservatori

African Development Bank, African Tax Administration Forum, African Union Commission, Asian Development Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank, Financial Action Task Force, Inter-American Center of Tax Administrations, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Intra-European Organisation of Tax Administrations, World Bank Group.

2022

Dal 9 all'11 novembre 2022 si è svolta a Siviglia l'assemblea plenaria del Global Forum alla quale anche San Marino ha partecipato con una rappresentanza dell'Ufficio Centrale di Collegamento (15esimo meeting del Global Forum). Dopo due riunioni plenarie tenute a distanza, questo meeting, svoltosi in presenza, dal tema generale "*Portare la trasparenza e lo scambio di informazioni al livello successivo*", ha riunito oltre 350 partecipanti provenienti da quasi 120 giurisdizioni e 16 organizzazioni internazionali.⁵

La partecipazione di alto livello – erano presenti circa 15 rappresentanze a livello ministeriale - ha dimostrato il costante impegno nella lotta all'evasione fiscale attraverso la cooperazione multilaterale e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

Nel 2022, il Global Forum ha conseguito risultati significativi nelle sue attività di monitoraggio, valutazioni paritetica e sviluppo delle capacità, grazie alla ripresa delle attività ai livelli precedenti la pandemia e ai guadagni di efficienza derivanti dai metodi di lavoro virtuali. In quest'anno il Global Forum ha completato e pubblicato i risultati delle prime valutazioni paritetiche (*peer reviews*) sull'efficacia pratica dello standard sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (AEOI), ha proseguito con il secondo ciclo di revisioni dello standard sulla trasparenza e lo scambio di informazioni su richiesta (EOIR) e ha rafforzato il suo programma di sviluppo delle competenze e di sensibilizzazione (CBO), anche attraverso le iniziative regionali.

I delegati hanno inoltre accolto con favore il fatto che i dati CRS vengano utilizzati in modo efficace, in particolare con le segnalazioni da parte delle giurisdizioni di percentuali di corrispondenza più elevati e di un numero crescente di richieste di follow-up effettuate tramite l'EOIR.

L'adesione al Global Forum ha continuato a crescere e ha raggiunto i 165 membri. Nel 2022 il Global Forum ha accolto due nuovi membri e altri due Paesi hanno firmato la Convenzione multilaterale portando il numero totale di giurisdizioni partecipanti a 146, di cui 137 giurisdizioni hanno iniziato lo scambio automatico in quest'anno.

⁵ 2022 GLOBAL FORUM PLENARY MEETING – STATEMENT OF OUTCOMES

Affrontare le nuove sfide con l'AEOL: si è data inoltre grande importanza a quanto emerso durante il meeting del G20 a Washington in ottobre 2022 in relazione al lavoro dell'OCSE sul Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) e agli emendamenti al Common Reporting Standard (CRS), entrambi considerati dai Ministri delle Finanze del G20 come aggiunte integrali agli standard globali per lo scambio automatico di informazioni. I delegati hanno inoltre accolto con favore l'invito rivolto al Global Forum a rafforzare il proprio impegno e i propri processi di monitoraggio per garantire un'ampia attuazione da parte delle giurisdizioni interessate.

Il documento redatto a conclusione dei lavori⁶ illustra un contesto internazionale che ha visto un incremento significativo degli introiti recuperati in seguito allo scambio di informazioni e alle iniziative correlate.

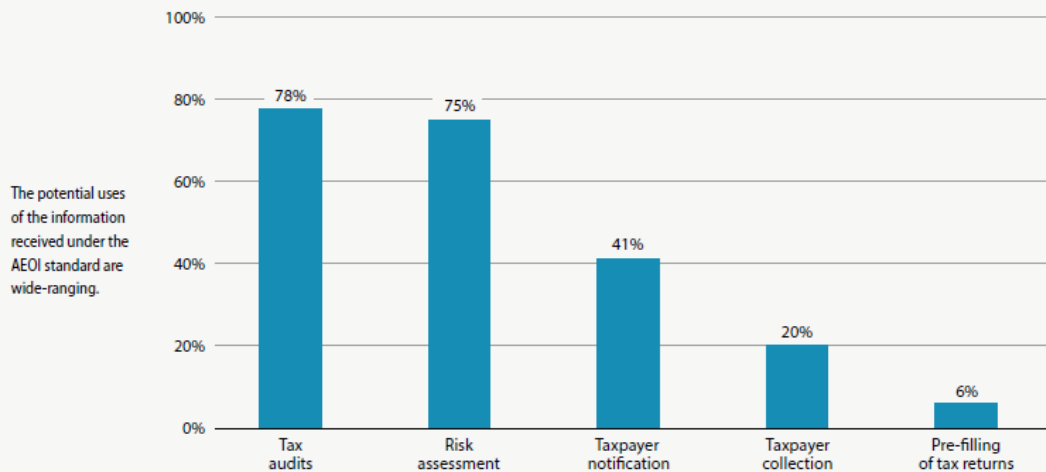
La maggior parte dei membri del Global Forum ha riferito che lo scambio di informazioni sta funzionando a un livello normale o relativamente normale dopo le sfide causate dalla pandemia COVID-19.

A questo proposito il 2022 è stato un anno particolarmente significativo, grazie anche alla conclusione della prima tornata di valutazioni paritetiche (*peer reviews*) del Global Forum sull'efficacia dell'attuazione pratica dello standard AEOL da parte dei suoi membri, la realizzazione del programma di valutazioni paritetiche dell'EOIR e l'espansione del lavoro di sviluppo delle capacità per garantire che tutti i membri, grandi e piccoli, possano beneficiare di una maggiore trasparenza.

I potenziali usi delle informazioni ricevute nell'ambito dello standard AEOL sono molteplici. Il Global Forum conduce ogni anno un questionario tra i suoi membri per identificare l'uso, le tendenze e i benefici dello scambio di informazioni a fini fiscali. Nel 2022, 135 membri del Global Forum (ovvero l'81%) hanno completato il questionario. Nel rapporto viene evidenziato che le giurisdizioni fanno ricorso alle informazioni soprattutto per i controlli fiscali (78% del totale delle risposte ricevute) e per le analisi del rischio (75% del totale delle risposte). Lo scambio di dati è servito però anche per inviare notifiche ai contribuenti (41%) e precompilare le dichiarazioni dei redditi (6% delle risposte ricevute). I principali modi in cui le informazioni vengono utilizzate dai membri del Global Forum sono mostrati nella Figura 5.

⁶ RAISING THE BAR ON TAX TRANSPARENCY - 2022 GLOBAL FORUM ANNUAL REPORT - Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, OECD, Paris

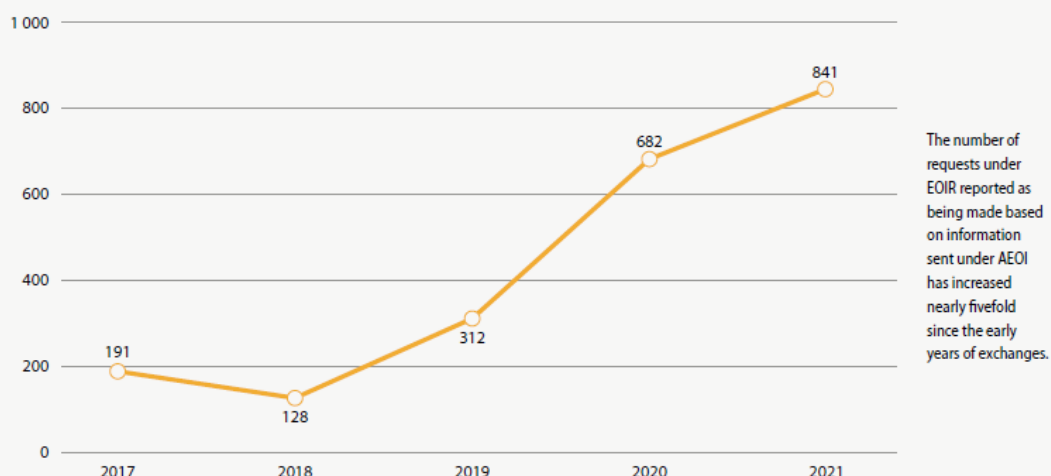
FIGURE 5. Use of information received under the AEOI standard, % of responses



Una volta utilizzate le informazioni ricevute nell'ambito dello standard AEOI, è frequente che vengano effettuate richieste di follow-up attraverso l'EOIR, per ottenere un'informazione specifica rilevante per un'indagine fiscale.

A questo proposito, i membri del Global Forum hanno segnalato un aumento molto significativo di tali richieste. Il numero di richieste effettuate tramite EOIR sulla base di informazioni inviate nell'ambito dell'AEOI è infatti quasi quintuplicato rispetto ai primi anni di scambio. Questo è mostrato nella Figura 6.

FIGURE 6. Number of EOIR requests received based on AEOI information sent, 2017-2021



Il meeting in pillole⁷:

- più di 100 giurisdizioni hanno scambiato informazioni in modo automatico. Nel 2021 sono state scambiate automaticamente informazioni su oltre 111 milioni di conti finanziari, corrispondenti a un patrimonio totale di quasi 11.000 miliardi di euro;
- nel 2021 sono state inviate oltre 25.000 richieste di informazioni a supporto delle indagini fiscali in corso al momento;
- sono stati individuati oltre 114 miliardi di euro di entrate aggiuntive (imposte, interessi, sanzioni) grazie ai programmi di *voluntary disclosure* e alle indagini fiscali offshore, con oltre 30 miliardi di euro individuati dai Paesi in via di sviluppo;
- nel periodo 2019-2021, sono stati individuati quasi 2,6 miliardi di euro grazie all'EOIR, quasi 2,4 miliardi di euro dall'AEOI e oltre 2,5 miliardi di euro dai programmi di *voluntary disclosure* e dalle iniziative *offshore*;
- oltre 40 giurisdizioni hanno autorizzato l'utilizzo delle informazioni fiscali per altri scopi, come antiriciclaggio, corruzione e contrabbando.

Lista dei Paesi membri del Global Forum rappresentati al meeting

Andorra; Antigua And Barbuda; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahamas; Bahrain; Barbados; Belgium; Belize; Bermuda; Botswana; Brazil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Cambodia; Cameroon; Canada; Cayman Islands; Chile; Colombia; Cook Islands; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Dominican Republic; Ecuador; European Commission; Estonia; Eswatini; Faroe Islands; Finland; France; Gabon; Georgia; Germany; Ghana; Gibraltar; Greece; Guernsey; Honduras; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Ireland; Isle Of Man; Israel; Italy; Jamaica; Japan; Jersey; Kenya; Korea; Kuwait; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Madagascar; Malaysia; Maldives; Mali; Malta; Marshall Islands; Mauritius; Monaco; Morocco; Netherlands; Nigeria; Norway; Oman; Panama; Paraguay; Peru; Philippines; Poland; Portugal; Qatar; Republic of North Macedonia; Republic of the Congo; Romania; Rwanda; Saint Kitts And Nevis; Saint Lucia; Samoa; **San Marino**; Saudi Arabia; Senegal; Serbia, the Seychelles; Singapore; Slovak Republic; Slovenia; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Tanzania; Thailand; Togo; Tunisia; Türkiye; Turks And Caicos Islands; Uganda; United Arab Emirates; United Kingdom; United States

Lista dei Paesi non membri del Global Forum rappresentati al meeting

Angola, Democratic Republic of the Congo, Mozambique, Zimbabwe

Lista degli osservatori

⁷ RAISING THE BAR ON TAX TRANSPARENCY - 2022 GLOBAL FORUM ANNUAL REPORT - Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, OECD, Paris

African Development Bank (AfDB); African Tax Administration Forum (ATAF); African Union Commission (AUC); Asian Development Bank (ADB); Cercle de Réflexion et d'Échange des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF); European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); European Investment Bank (EIB); Financial Action Task Force (FATF); Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT); Inter-American Development Bank (IDB); International Finance Corporation (IFC); International Monetary Fund (IMF); Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA); and World Bank Group (WBG)

2023

Dal 29 novembre al 1° dicembre 2023 l'assemblea plenaria del Global Forum si è svolta a Lisbona (16esimo meeting del Global Forum). San Marino è stato presente con una rappresentanza dell'Ufficio Centrale di Collegamento. Il meeting, dal tema "*Lavorare insieme: Basarsi sui nostri risultati per promuovere la trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni*", è stato seguito da 420 partecipanti provenienti da 115 giurisdizioni.

La dichiarazione conclusiva⁸ ha rimarcato l'alta partecipazione a dimostrazione dell'impegno continuo e condiviso della comunità internazionale nel contrastare l'evasione fiscale attraverso la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

I membri hanno ribadito che il successo di questa cooperazione internazionale si basa sull'inclusività del Global Forum e sulla partecipazione, su un piano di parità, con il processo decisionale basato sul consenso. Hanno dato il benvenuto ai cinque nuovi membri che si sono aggiunti nel 2023, portando il numero dei membri del Global Forum a 170. L'adesione al Global Forum è ora composta per oltre il 55% da Paesi in via di sviluppo che sono ben rappresentati in tutti i suoi organi di *governance*, garantendo che le priorità e gli interessi di tutti i membri siano al centro del lavoro del Global Forum.

Inoltre, sulla base della partecipazione di tutti i membri allo Standard sullo Scambio di Informazioni su Richiesta (EOIR), i delegati hanno accolto con favore l'aumento della partecipazione allo Standard sullo Scambio Automatico di Informazioni sui Conti Finanziari (AEOL), con altre due giurisdizioni che si sono impegnate ad avviare l'AEOL, portando il numero totale a 123, la maggior parte delle quali ha già iniziato a scambiare automaticamente informazioni sui conti finanziari.

Dal 2009 sono stati individuati quasi 126 miliardi di euro di entrate aggiuntive (imposte, interessi, sanzioni) grazie a programmi di *voluntary disclosure*, iniziative analoghe e indagini fiscali *offshore*, di cui oltre 41 miliardi di euro di entrate (imposte, interessi, sanzioni) individuate dai Paesi in via di sviluppo.

È stato inoltre ribadita l'importanza di garantire l'effettiva applicazione degli standard attraverso il monitoraggio e le revisioni paritetiche (*peer reviews*).

⁸ 2023 GLOBAL FORUM PLENARY MEETING – STATEMENT OF OUTCOMES

Sebbene l'attuazione dello standard EOIR sia maturata, il Global Forum continua a vedere aree di miglioramento, in particolare su alcuni aspetti della disponibilità di informazioni per l'attuazione pratica dello scambio di informazioni:

- disponibilità della titolarità effettiva: la disponibilità di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui titolari effettivi di persone giuridiche, trust e conti bancari;
- disponibilità delle informazioni contabili: avere in vigore requisiti legali e regolamentari che garantiscano la disponibilità delle informazioni contabili e dei relativi registri, anche in relazione alla disponibilità delle informazioni contabili di entità e trust dopo che hanno cessato di esistere, o dopo che si sono trasferite in un'altra giurisdizione;
- efficacia degli scambi: le carenze nella disponibilità delle informazioni e nell'accesso ad esse influiscono direttamente sulle percentuali di risposta e sulle tempistiche, e quindi sulla conformità con l'elemento dello standard relativo alla valutazione dell'efficacia dello scambio di informazioni.

Nel meeting di Lisbona è stato anche illustrato il resoconto dei primi gruppi del secondo ciclo di valutazioni paritetiche sull'efficacia dell'attuazione dello standard AEOI, che prevede una valutazione approfondita con visite on site per incontrare le parti interessate del settore governativo e finanziario, da completare nel 2025.

Nel 2023, infatti, il Global Forum ha avviato un secondo ciclo di valutazioni dell'efficacia dell'AEOI per determinare in modo molto più approfondito se lo standard AEOI viene attuato efficacemente nella pratica. Il Global Forum ha individuato la necessità di un ulteriore processo di *peer review* approfondito. Ciò comporta aspettative più elevate (per riflettere la maggiore maturità nell'attuazione dello Standard AEOI), l'esame di fonti di informazione molto più dettagliate, tra cui le statistiche sulle attività di conformità intraprese e sul loro impatto, nonché visite in loco in cui i team di valutazione, che comprendono esperti AEOI delle giurisdizioni partner, incontrano le parti interessate del settore pubblico e privato. Tra questi vi sono funzionari degli uffici coinvolti e delle autorità antiriciclaggio, con particolare attenzione a coloro che sono responsabili della supervisione dell'effettiva implementazione dello Standard AEOI (a San Marino è il CLO), e rappresentanti e organismi rappresentativi delle varie parti del settore finanziario che hanno obblighi ai sensi dello Standard AEOI.

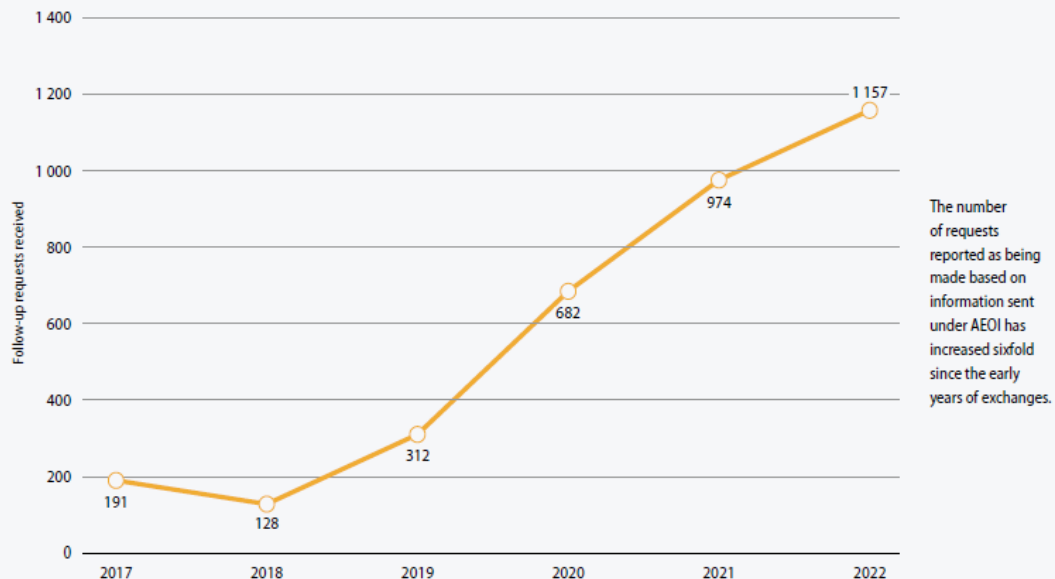
I delegati hanno inoltre accolto con favore gli aggiornamenti sulla realizzazione delle valutazioni sulla riservatezza e sulla salvaguardia dei dati, che forniscono una garanzia multilaterale sulla protezione dei dati scambiati dalle giurisdizioni impegnate prima e dopo gli scambi automatici. Quasi il 60% delle valutazioni post-scambio delle giurisdizioni che hanno avviato gli scambi nel 2017-18 è stato completato, mentre il resto sarà completato nel 2024. Le valutazioni pre e post scambio delle giurisdizioni che si sono impegnate più di recente proseguono per fornire lo stesso livello di garanzia.

Dopo i notevoli sforzi investiti nella costruzione dell'infrastruttura per lo scambio su richiesta (EOIR) e lo scambio automatico di informazioni (AEOI), è fondamentale che questi strumenti siano utilizzati efficacemente dalle amministrazioni fiscali di tutto il mondo, al fine di sfruttare appieno i vantaggi che offrono. Questo è rappresentato dal crescente utilizzo delle richieste per gli accertamenti fiscali. Nel 2022, più di 130 giurisdizioni hanno

dichiarato di essere impegnate nell'EOIR e sono state inviate oltre 26.600 richieste di informazioni a sostegno delle indagini fiscali in corso.

Infatti, una volta che le informazioni sono state ricevute in base allo Standard AEOI e analizzate, è frequente che vengano fatte delle richieste di follow-up attraverso l'EOIR, per ottenere una specifica informazione rilevante per un'indagine fiscale.

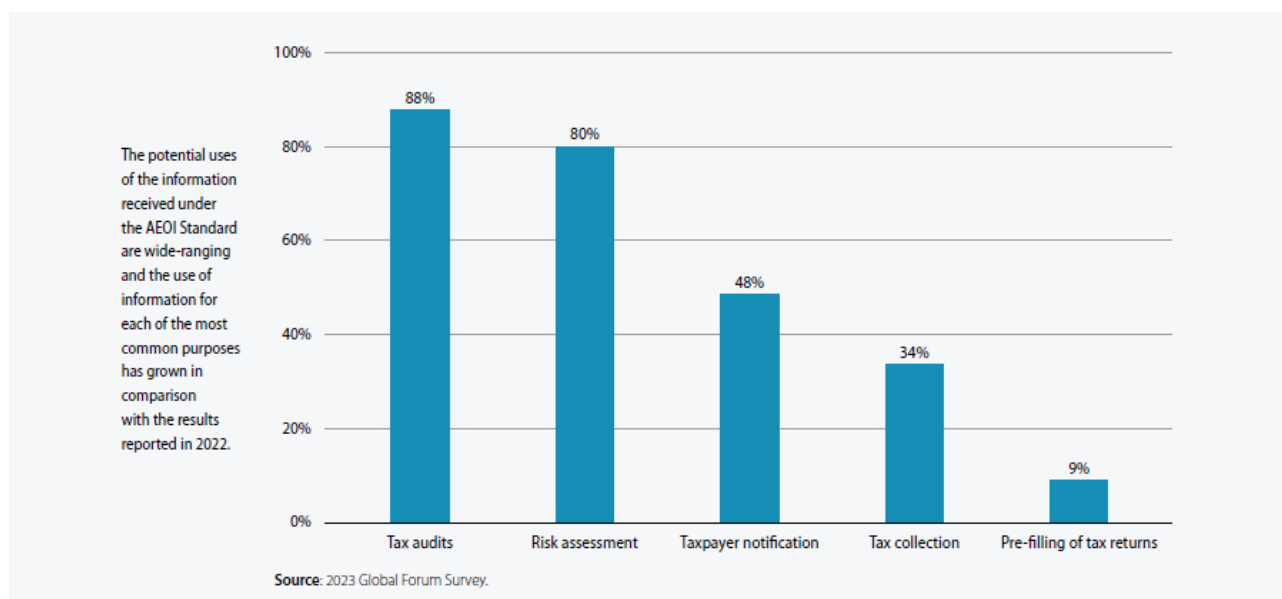
FIGURE 16. Number of EOIR requests received based on AEOI information sent, 2017-2022



Source: 2023 Global Forum Survey.

I potenziali utilizzi delle informazioni ricevute nell'ambito dell'AEOI sono molto vasti e l'uso delle informazioni per ciascuno degli scopi più comuni è cresciuto rispetto al 2022. Le principali modalità di utilizzo delle informazioni da parte dei membri del Global Forum nel 2023 è mostrato nella Figura 15. Tra questi, le verifiche fiscali (88%, con un aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2022), le valutazioni del rischio (80%, aumentato di 5 punti percentuali), le notifiche ai contribuenti (48%, aumento di 7 punti percentuali), la riscossione delle imposte (34%, aumento di 14 punti percentuali) e la precompilazione dei dati della dichiarazione dei redditi (9%, aumento di 7 punti percentuali).

FIGURE 15. Use of information received under the AEOI Standard in 2023, % of responses



Sebbene siano già stati raggiunti notevoli risultati, il lavoro nel campo della trasparenza fiscale e dello scambio di informazioni continua ad evolversi ed espandersi. In risposta all'invito del G20 del 2022 al Global Forum di rafforzare il suo impegno e i suoi processi di monitoraggio per garantire l'ampia attuazione del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) e delle modifiche allo Standard AEOI, il Global Forum ha già avviato discussioni dettagliate, anche attraverso la creazione di un nuovo gruppo dedicato al CARF (il Gruppo CARF).

Il Gruppo CARF ha avviato discussioni tecniche su vari argomenti relativi allo sviluppo di un processo per garantire l'implementazione diffusa del CARF da parte delle giurisdizioni interessate. Ciò include un quadro di riferimento per l'identificazione delle giurisdizioni interessate e una tempistica appropriata e coordinata, dove è emersa l'intenzione di un numero significativo di giurisdizioni di avviare gli scambi nel 2027. È stata inoltre individuata la necessità di valutare la possibilità di concedere una certa flessibilità limitata rispetto a questa data.

Il meeting in pillole⁹:

- più di 108 giurisdizioni hanno scambiato informazioni in modo automatico. Nel 2022 sono state scambiate automaticamente informazioni su oltre 123 milioni di conti finanziari, corrispondenti a un patrimonio totale di quasi 12.000 miliardi di euro;
- più di 130 giurisdizioni hanno riferito di aver effettuato scambi di informazioni nel EOIR nel 2022. Nello stesso anno sono state inviate oltre 26.600 richieste di informazioni a supporto delle indagini fiscali in corso;

⁹ PIONEERING GLOBAL PROGRESS IN TAX TRANSPARENCY: A JOURNEY OF TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT - 2023 GLOBAL FORUM ANNUAL REPORT Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, OECD, Paris

- sono stati individuati oltre 126 miliardi di euro di entrate aggiuntive (imposte, interessi, sanzioni) grazie ai programmi di *voluntary disclosure* e alle indagini fiscali offshore, con oltre 41 miliardi di euro individuati dai Paesi in via di sviluppo;
- dal processo di revisione tra pari relativo allo scambio su richiesta, un punto chiave è rappresentato dalla conoscibilità dei titolari effettivi delle entità, dei trust e dei conti finanziari. Un terzo delle raccomandazioni contenute nei rapporti si riferiva infatti a questo punto, ovvero alla disponibilità di queste informazioni. Attraverso il processo annuale di follow-up una larga parte delle giurisdizioni ha indicato di aver intrapreso le azioni necessarie a risolvere le raccomandazioni, infatti il 58% delle giurisdizioni ha dichiarato di aver messo in atto interventi per eliminare il problema, mentre il 35% è nel processo di indirizzarle.

Lista dei Paesi membri del Global Forum rappresentati

Algeria; Angola; Antigua And Barbuda; Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahamas; Bahrain; Barbados; Belgium; Belize; Benin; Bermuda; Bosnia And Herzegovina; Brazil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Cabo Verde; Cameroon; Canada; Cayman Islands; Chile; China (People's Republic of); Colombia; Cook Islands; Costa Rica; Cote d'Ivoire; Croatia; Cyprus⁸; Czechia; Democratic Republic of the Congo; Denmark; Dominican Republic; Kingdom of Eswatini; Faroe Islands; Finland; France; Gabon; Georgia; Germany; Gibraltar; Greece; Guernsey; Guinea; Honduras; Hong Kong (China); Hungary; India; Indonesia; Ireland; Isle of Man; Italy; Jamaica; Japan; Jersey; Kenya; Korea; Kuwait; Liberia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malaysia; Maldives; Malta; Marshall Islands; Mauritius; Monaco; Mongolia; Morocco; Netherlands; Nigeria; Norway; Oman; Panama; Paraguay; Peru; Philippines; Poland; Portugal; Qatar; Republic of the Congo; Republic of North Macedonia; Romania; Rwanda; Saint Kitts And Nevis; Saint Lucia; **San Marino**; Saudi Arabia; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Slovak Republic; Slovenia; South Africa; Spain; Sweden; Switzerland; Thailand; Togo; Trinidad And Tobago; Tunisia; Türkiye (Republic of); Turks and Caicos Islands; Uganda; Ukraine; United Arab Emirates; United Kingdom; United States; Uzbekistan; Viet Nam ; Zimbabwe and European Union.

Lista dei Paesi non membri del Global Forum rappresentati

Bolivia, Kyrgyzstan; Lao People's Democratic Republic; Mozambique; Tajikistan; and Zambia.

Lista degli osservatori

Asian Development Bank (ADB); Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB); African Tax Administration Forum (ATAF); Cercle de Réflexion et d'Échange des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF); Commonwealth Secretariat; European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); European Investment Bank (EIB); Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT); Inter-American Development Bank (IDB); International Finance Corporation (IFC); Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA); Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR) and World Bank Group (WBG)

Organizzazioni invitate

Economic Community of West African States (ECOWAS)

Sempre nel 2023 l'Ufficio ha partecipato alla 10a Conferenza delle autorità competenti del Global Forum che si è svolta il 15 e 16 maggio 2023 a Tbilisi, in Georgia, ed è stata ospitata dall'Agenzia delle Entrate della Georgia. L'evento ha riunito 160 partecipanti provenienti da 77 giurisdizioni. Per due giorni i rappresentanti si sono confrontati su un'ampia gamma di argomenti rilevanti per le autorità competenti, affrontando questioni pratiche relative all'attuazione degli standard EOIR e AEOI e condividendo le "migliori pratiche" su come sviluppare e mantenere relazioni efficaci in tutte le fasi dello scambio di informazioni.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN NUMERI

Scambio di informazioni su richiesta (EOIR) e scambio spontaneo

Lo scambio di informazioni su richiesta è uno strumento essenziale per le autorità fiscali di tutto il mondo per garantire che i contribuenti paghino l'importo corretto delle imposte. In base allo standard EOIR (Exchange of Information on Request), le autorità fiscali possono fare richieste specifiche ad altre autorità fiscali per ottenere informazioni che consentano loro di portare avanti gli accertamenti fiscali. Le informazioni che possono essere richieste includono i registri contabili, estratti conto e i vari documenti bancari e le informazioni sulla proprietà e sui titolari effettivi delle entità. L'attuazione dello standard EOIR richiede che ogni giurisdizione risponda efficacemente alle richieste che riceve dai suoi partner di scambio.

Lo Standard EOIR è costruito attorno a tre requisiti chiave:

- garantire la disponibilità delle informazioni;
- garantire l'accesso alle informazioni;
- attuare lo scambio di tali informazioni, in modo tempestivo, con le autorità richiedenti con le quali sono in vigore accordi in materia.

Una volta istituito e funzionante nella pratica, lo standard EOIR fornisce le basi per un'efficace cooperazione internazionale nella lotta all'evasione fiscale offshore.

Al link <https://web-archive.oecd.org/temp/2024-04-13/556831-exchange-of-information-on-request-peer-review-process.htm> si può consultare la tabella relativa alle valutazioni delle giurisdizioni e al rating loro assegnato nelle fasi di *peer reviews*.

Lo scambio di informazioni su richiesta rappresenta, insieme allo scambio di informazioni spontaneo, un importante e moderno strumento di contrasto alla evasione fiscale e più in generale alle frodi perpetrate a danno delle amministrazioni fiscali.

Va anzitutto premesso che le informazioni scambiate sono coperte dal più rigoroso riserbo (nei limiti previsti dagli standard ovvero concordati con l'autorità richiedente), ciò a tutela della parte richiedente, ma anche del contribuente coinvolto.

L'attività parte dalla ricezione (di norma in via telematica) di una richiesta di informazioni (dal momento della ricezione decorrono tempi massimi di evasione che normalmente sono di 90 giorni, giova a questo proposito precisare che proprio la snellezza e la velocità di risposta hanno determinato il successo di questo importante strumento); la richiesta viene principalmente esaminata sotto il profilo della ammissibilità nei limiti di quanto previsto nella convenzione internazionale applicabile (ad esempio in merito alla sussistenza dei requisiti di "*foreseeable relevance*" e del divieto di "*fishing expedition*").

Il CLO acquisisce le informazioni da scambiare sia direttamente, sia attraverso il Settore Indagine e Controllo delle Attività Economiche (ex Nucleo Antifrode) della Polizia Civile. La risposta viene poi elaborata sulla base delle informazioni ricevute e trasmessa alla autorità competente del Paese richiedente.

Per quanto attiene allo scambio di informazioni in uscita il processo descritto viene effettuato al contrario. Si parte su impulso di un'Autorità sammarinese (la Sezione Analisi e Controllo dell'Ufficio Attività Economiche o l'Ufficio Tributario).

I processi che regolano lo scambio di informazioni sono riportati nei manuali operativi ad uso dell'ufficio che vengono elaborati sulla base dei modelli forniti dall'OCSE.

L'attività prevalente è naturalmente quella con l'Autorità competente italiana (Il Reparto della Guardia di Finanza o il Settore Internazionale dell'Agenzia delle Entrate) anche se non sono rare collaborazioni attivate ai sensi degli Accordi contro le doppie imposizioni (DTA - Double Tax Agreement) e Accordi per lo scambio di Informazioni (TIEA - Tax Information Exchange Agreement) con Paesi diversi.

Lo scambio spontaneo (SEOI) consente invece di fornire informazioni che sono verosimilmente pertinenti per una Autorità competente straniera e che non sono state precedentemente richieste. Ciò significa che, se un funzionario di un Ufficio di controllo individua, nel corso del suo lavoro, informazioni che potrebbero essere rilevanti per un'altra giurisdizione, questo deve informare il CLO che deciderà se trasmetterle alla giurisdizione interessata. L'efficacia dello SEOI dipende in larga misura dalla capacità degli Uffici di controllo di identificare, nel corso delle loro attività (ad es. verifiche e accertamenti fiscali o controlli sull'interscambio) informazioni che possono essere rilevanti per un'amministrazione fiscale estera.

L'EOIR in numeri¹⁰:

Nell'anno 2021 il CLO ha ricevuto un totale di 14 richieste provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Nello stesso anno ha inoltrato un totale di 139 richieste verso l'Italia e l'estero. L'unico Paese partner di scambio in entrata è stato l'Italia. I primi 5 partner di scambio in uscita sono stati l'Italia, la Slovenia, la Spagna, Malta e la Repubblica Ceca.

Nell'anno 2022 il CLO ha ricevuto un totale di 33 richieste provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Nello stesso anno ha inoltrato un totale di 64 richieste verso l'Italia e l'estero. I 2 partner di scambio in entrata sono stati l'Italia e la Spagna. I primi 5 partner di scambio in uscita sono stati l'Italia, la Romania, la Bulgaria, l'Estonia e la Repubblica Ceca.

Nell'anno 2023 il CLO ha ricevuto un totale di 26 richieste provenienti sia dall'Italia che dall'estero. Nello stesso anno ha inoltrato un totale di 32 richieste verso l'Italia e l'estero. I 4 partner di scambio in entrata sono stati l'Italia, la Francia, la Serbia e l'Austria. I primi 5 partner di scambio in uscita sono stati l'Italia, Panama, Saint Vincent e Grenadine, il Belgio e la Germania.

Lo strumento legale alla base delle richieste è il DTA (Double Tax Agreement) per l'Italia, mentre per quanto riguarda l'estero lo strumento giuridico, in carenza di un TIEA (Tax Information Exchange Agreement) o di un DTA, è la MAC (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

Scambio automatico di informazioni finanziarie (AEOI)

Il Common Reporting Standard (CRS), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 (summit a Los Cabos) e approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dalle proprie istituzioni finanziarie e a scambiarle automaticamente con altre giurisdizioni su base annuale.

Il documento definisce le informazioni sui conti finanziari da scambiare, le istituzioni finanziarie tenute alla rendicontazione, i diversi tipi di conti e contribuenti coperti, nonché le procedure comuni di *due diligence* che le istituzioni finanziarie devono seguire.

Lo standard si compone delle seguenti quattro parti fondamentali:

- un modello di Accordo multilaterale con l'Autorità Competente (MCAA), che fornisce il quadro giuridico internazionale per lo scambio automatico di informazioni CRS;
- il Common Reporting Standard;
- i Commentari all'Accordo MCAA e al CRS; e
- la Guida all'uso dello schema XML del CRS.

¹⁰ Le richieste vengono contate in base al numero dei soggetti coinvolti

Obblighi equivalenti sono stati inoltre sottoscritti con l'Unione Europea in data 8 dicembre 2015 con la firma del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di interessi. In base a tale Protocollo l'Accordo tra San Marino e la Comunità Europea, ratificato con Decreto 22 marzo 2005 n.42, muta denominazione in "l'Accordo tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale".

Lo scambio automatico delle informazioni (AEOI) è attuato attraverso elevati standard di riferimento ed il rispetto di rigidi protocolli di sicurezza. Tutta l'attività comporta un alto grado di informatizzazione attraverso l'utilizzo di tracciati XML, protocolli di crittazione, certificati digitali e piattaforme informatiche sovranazionali dedicate. Sul lato interno è stato sviluppato un software gestionale (EXFIN) su rete protetta, tale piattaforma consente lo scambio delle informazioni con le istituzioni finanziarie, la conservazione in database criptato dei dati, nonché la consultazione degli stessi.

Dal momento che il fine ultimo di questo strumento è quello di assicurare la "conformità fiscale" dei contribuenti, i dati ricevuti dalle altre giurisdizioni, relativi ai residenti fiscali a San Marino che hanno conti finanziari all'estero, sono accessibili all'Ufficio Tributario per gli approfondimenti di sua competenza. Visti gli elevati standard di confidenzialità, l'utilizzo di tali dati e l'accesso al software Exfin da parte dell'Ufficio Tributario sono regolati da apposite procedure.

L'AEOI in numeri:

Nell'anno 2021 il CLO ha ricevuto dalle giurisdizioni partecipanti 28.522 conti finanziari relativi a soggetti residenti a San Marino e ha trasmesso 22.332 conti finanziari relativi a soggetti residenti nelle giurisdizioni oggetto di comunicazione.

Nell'anno 2022 il CLO ha ricevuto 27.294 conti finanziari relativi a soggetti residenti a San Marino e ha trasmesso 19.660 conti finanziari relativi a soggetti residenti nelle giurisdizioni oggetto di comunicazione.

Nell'anno 2023 il CLO ha ricevuto 29.099 conti finanziari relativi a soggetti residenti a San Marino e ha trasmesso 18.509 conti finanziari relativi a soggetti residenti nelle giurisdizioni oggetto di comunicazione.

BEPS (Base Erosion Profit Shift)¹¹

Al giorno d'oggi moltissime imprese operano a livello internazionale, per cui è fondamentale che i governi agiscano insieme per affrontare il rischio di erosione della

¹¹ Per il Progetto BEPS si rimanda al link della Segreteria Finanze: <https://www.finanze.sm/pub2/FinanzeSM/Aree-Tematiche/OCSE/Rapporti-con-OCSE-e-Fiscalita-Internazionale/Progetto-BEPS.html>

base imponibile (BEPS) e ripristinare la fiducia nei sistemi fiscali nazionali e internazionali. Nell'ambito del Quadro inclusivo OCSE/G20 sul BEPS, oltre 140 Paesi e giurisdizioni stanno collaborando per attuare 15 misure volte a contrastare l'evasione fiscale, migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali e garantire un ambiente fiscale più trasparente. Le 15 azioni del pacchetto BEPS forniscono ai governi gli strumenti nazionali e internazionali per garantire che i profitti siano tassati dove si svolgono l'attività economica e la creazione di valore. Questi strumenti contribuiscono ad affrontare le sfide fiscali specifiche derivanti dalla digitalizzazione dell'economia e danno maggiore certezza alle imprese riducendo le controversie sull'applicazione delle norme fiscali internazionali e standardizzando i requisiti di conformità.

Per *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) si intende l'insieme di strategie di natura fiscale che talune imprese pongono in essere per erodere la base imponibile (*base erosion*) e dunque sottrarre imposte al fisco.

La traslazione dei profitti (*profit shifting*) da paesi ad alta imposizione fiscale a paesi a tassazione nulla o ridotta da parte delle imprese multinazionali è, di fatto, essa stessa una strategia che conduce all'erosione della base imponibile. Quindi questo progetto ha l'obiettivo di contrastare lo spostamento di base imponibile puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.

San Marino ha posto in essere le basi per l'implementazione del progetto BEPS dell'OCSE con la sottoscrizione della Convenzione Multilaterale di Mutua Assistenza Amministrativa e del relativo Protocollo (OCSE/Consiglio d'Europa) nel 2013 e con la sottoscrizione dell'Accordo multilaterale delle autorità competenti (MCAA) in materia di scambio dei Country-by-Country reports nel 2018.

In quest'ambito l'Ufficio Centrale di Collegamento opera da tramite, in qualità di Autorità Competente, per trasmettere le pratiche relative alle Azioni BEPS pervenute dall'Ufficio Tributario, competente in materia, alle Autorità Competenti estere, o in entrata dalle giurisdizioni estere, comunicando le informazioni all'Ufficio Tributario che le utilizza per i propri fini di istituto.

I dati relativi alle azioni BEPS:

Nel 2021 il CLO ha ricevuto dall'estero, e successivamente trasmesso all'Ufficio Tributario, 6 pratiche relative all'Azione 13 (*CBC Reporting*).

Nel 2022 il CLO ha ricevuto dall'estero, e successivamente trasmesso all'Ufficio Tributario, 8 pratiche relative all'Azione 13 (*CBC Reporting*) e 3 pratiche relative all'Azione 5 (*Harmful Tax Practices*).

Nel 2023 il CLO ha ricevuto dall'estero, e successivamente trasmesso all'Ufficio Tributario, 8 pratiche relative all'Azione 13 (*CBC Reporting*) e 1 pratica relativa all'Azione 5 (*Harmful Tax Practices*).

Normativa FATCA

Il 28 ottobre 2015, il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica di San Marino hanno firmato un accordo intergovernativo ("IGA") dal titolo "Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della la Repubblica di San Marino per la Cooperazione per Agevolare l'Applicazione della Normativa FATCA". In base a questo Accordo le istituzioni finanziarie sammarinesi, nel caso abbiano conti statunitensi, come definiti nell'IGA, da comunicare, sono tenute a rispettare i termini dell'Accordo FFI da loro siglato e a trasmettere tali informazioni direttamente all'Internal Revenue Service statunitense (l'IRS). Le istituzioni finanziarie sammarinesi tenute alla comunicazione possono fornire determinate informazioni aggregate relative ai conti statunitensi senza dichiarazione di consenso per le quali l'IRS avanzerà richiesta direttamente al CLO per ricevere le informazioni analitiche relative ai clienti "recalcitranti". Per fare questo il CLO richiede alle istituzioni finanziarie coinvolte di ricevere i dati relativi ai titolari dei conti da comunicare oltre a una serie di ulteriori informazioni.

L'Accordo è stato ratificato con Decreto Consiliare 25 agosto 2016 n.118 e in data 30 agosto 2016 si è perfezionato lo scambio di note previsto per l'entrata in vigore di tale accordo.

Ogni istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve richiedere all'IRS l'attribuzione del GIIN, ovvero un codice identificativo da utilizzare per tutti gli adempimenti FATCA. Tale codice qualifica l'istituzione finanziaria come "adempiente".

Anche nel caso della normativa FATCA viene utilizzato un flusso XML criptato e protetto da certificati digitali.

Nel corso del triennio sono state scambiate informazioni con l'IRS relativamente a oltre settecento posizioni di clienti "recalcitranti", inoltre si è fornita assistenza al fine di garantire la conformità delle nostre istituzioni finanziarie allo standard FATCA.

CONCLUSIONI

Nel triennio in esame il CLO, nonostante l'organico ridotto, ha continuato a lavorare per adattarsi ai cambiamenti richiesti dall'OCSE, impegnandosi su più fronti contemporaneamente. Infatti, oltre a rispettare le tempistiche dettate dagli accordi per fornire le risposte alle giurisdizioni richiedenti o a seguire l'iter delle richieste in uscita per fornire le informazioni ai competenti uffici sammarinesi, l'Ufficio è continuamente impegnato a rispondere a dettagliati questionari, ad affrontare fasi di valutazione che prevedono continui follow-up e a garantire una formazione continua attraverso la partecipazione ai webinar promossi dall'OCSE.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Ufficio, riconosciute anche dalla legge (art.10 L.174/2015) e la possibilità di accedere, senza ostacoli, alle informazioni necessarie per poter rispondere in maniera completa e tempestiva alle richieste dei partner è stata

valutata positivamente dai valutatori dell'OCSE e pertanto occorre continuare sulla strada intrapresa.

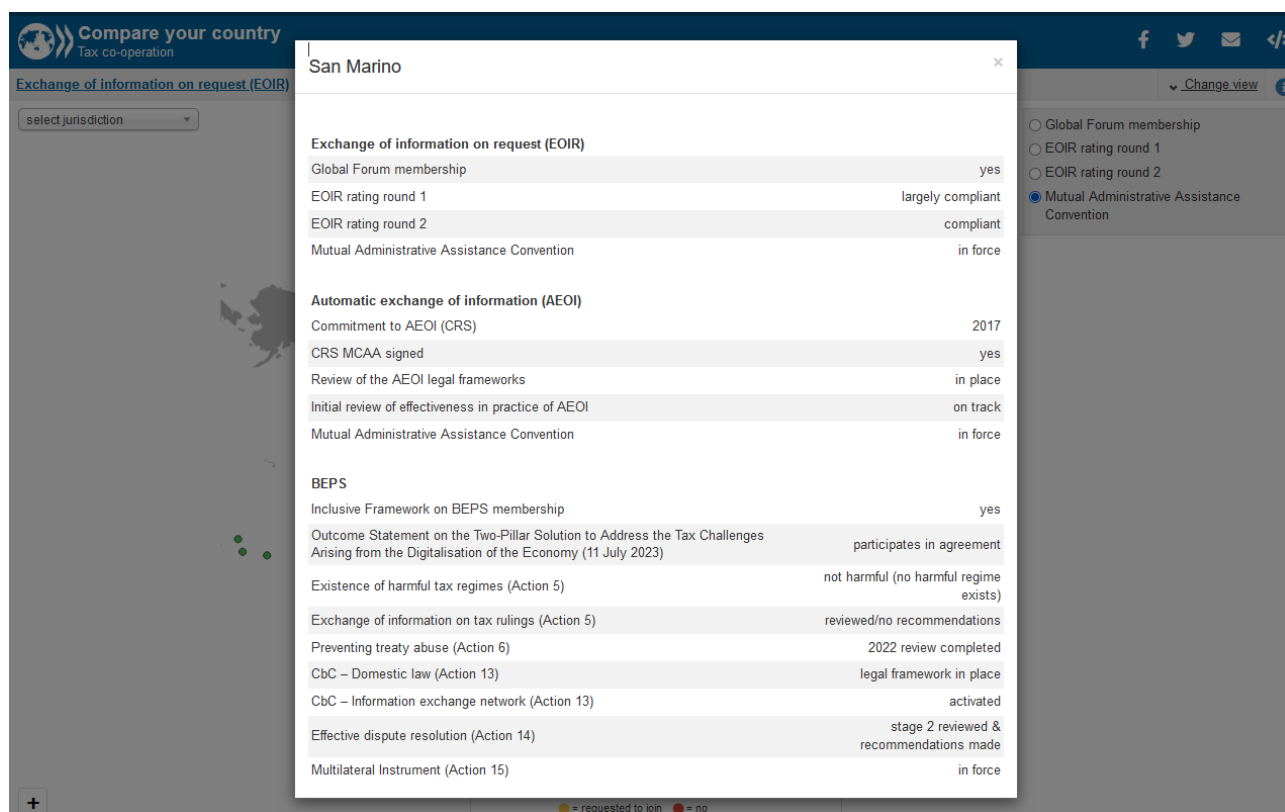
In particolare è di fondamentale importanza avere banche dati aggiornate e complete, soprattutto in relazione alle informazioni sui titolari effettivi delle società, dei trust e dei conti finanziari.

Per questo motivo il CLO collabora strettamente con le Autorità che gestiscono questi registri (AIF per il registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche; BCSM, e in particolare l'Ufficio del Trust, per il registro dei titolari effettivi dei trust) e con le Istituzioni finanziarie che forniscono una fattiva collaborazione.

Il risultato degli sforzi compiuti da tutti gli attori coinvolti, privati e Autorità pubbliche, è la ricaduta positiva sul Paese, con notevole vantaggio per l'intero sistema economico che può attrarre investitori sani.

Sul sito dell'OCSE (Link: <https://www.compareyourcountry.org/tax-cooperation/en/0/623/default>) si possono visionare le schede di tutti i Paesi con i progressi fatti.

Qui la nostra (aggiornata al 20/01/2025):



San Marino	
Exchange of information on request (EOIR)	
Global Forum membership	yes
EOIR rating round 1	largely compliant
EOIR rating round 2	compliant
Mutual Administrative Assistance Convention	in force
Automatic exchange of information (AEOI)	
Commitment to AEOI (CRS)	2017
CRS MCAA signed	yes
Review of the AEOI legal frameworks	in place
Initial review of effectiveness in practice of AEOI	on track
Mutual Administrative Assistance Convention	in force
BEPS	
Inclusive Framework on BEPS membership	yes
Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy (11 July 2023)	participates in agreement
Existence of harmful tax regimes (Action 5)	not harmful (no harmful regime exists)
Exchange of information on tax rulings (Action 5)	reviewed/no recommendations
Preventing treaty abuse (Action 6)	2022 review completed
CbC – Domestic law (Action 13)	legal framework in place
CbC – Information exchange network (Action 13)	activated
Effective dispute resolution (Action 14)	stage 2 reviewed & recommendations made
Multilateral Instrument (Action 15)	in force

**SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT
ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND
INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE**

Status as of 26 November 2024

JURISDICTION OF THE COMPETENT AUTHORITY	DATE OF SIGNATURE	INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE BY: (ANNEX F TO THE AGREEMENT)
1. ALBANIA	29 October 2014	September 2018
2. ANDORRA	3 December 2015	September 2018
3. ANGUILLA	24 October 2014	September 2017
4. ANTIGUA AND BARBUDA	29 October 2015	September 2018
5. ARGENTINA	29 October 2014	September 2017
6. ARMENIA	12 January 2024	September 2025
7. ARUBA	29 October 2014	September 2018
8. AUSTRALIA	3 June 2015	September 2018
9. AUSTRIA	29 October 2014	September 2018
10. AZERBAIJAN	1 June 2017	September 2018
11. BAHAMAS	13 December 2017	September 2018
12. BAHRAIN	29 June 2017	September 2018
13. BARBADOS	29 October 2015	September 2017
14. BELGIUM	29 October 2014	September 2017
15. BELIZE	29 October 2015	September 2018
16. BERMUDA	29 October 2014	September 2017
17. BRAZIL	6 October 2016	September 2018
18. BRITISH VIRGIN ISLANDS	29 October 2014	September 2017
19. BRUNEI	12 December 2019	September 2018
20. BULGARIA	21 October 2015	September 2017
21. CAMEROON	9 February 2024	September 2026
22. CANADA	2 June 2015	September 2018
23. CAYMAN ISLANDS	29 October 2014	September 2017
24. CHILE	4 June 2015	September 2018
25. CHINA (PEOPLE'S REPUBLIC OF)	16 December 2015	September 2018
26. <i>Including HONG KONG, CHINA</i>		September 2018

**SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT
ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND
INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE**

Status as of 26 November 2024

27. <i>Including MACAU, CHINA</i>		September 2018
28. COLOMBIA	29 October 2014	September 2017
29. COOK ISLANDS	29 October 2015	September 2018
30. COSTA RICA	3 June 2015	September 2018
31. CROATIA	29 October 2014	September 2017
32. CURAÇAO	29 October 2014	September 2017
33. CYPRUS	29 October 2014	September 2017
34. CZECH REPUBLIC	29 October 2014	September 2017
35. DENMARK	29 October 2014	September 2017
36. DOMINICA	25 April 2019	September 2020
37. ECUADOR	29 October 2018	September 2021
38. ESTONIA	29 October 2014	September 2017
39. FAROE ISLANDS	29 October 2014	September 2017
40. FINLAND	29 October 2014	September 2017
41. FRANCE	29 October 2014	September 2017
42. <i>Including NEW CALEDONIA</i>		<i>September 2020</i>
43. GEORGIA	9 November 2022	September 2024
44. GERMANY	29 October 2014	September 2017
45. GHANA	14 May 2015	September 2018
46. GIBRALTAR	29 October 2014	September 2017
47. GREECE	29 October 2014	September 2017
48. GREENLAND	17 December 2015	September 2017
49. GRENADA	29 October 2015	September 2018
50. GUERNSEY	29 October 2014	September 2017
51. HUNGARY	29 October 2014	September 2017
52. ICELAND	29 October 2014	September 2017
53. INDIA	3 June 2015	September 2017
54. INDONESIA	3 June 2015	September 2018
55. IRELAND	24 October 2014	September 2017
56. ISLE OF MAN	29 October 2014	September 2018
57. ISRAEL	12 May 2016	September 2017

**SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT
ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND
INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE**

Status as of 26 November 2024

58. ITALY	29 October 2014	September 2017
59. JAMAICA	15 September 2021	September 2022
60. JAPAN	29 October 2015	September 2018
61. JERSEY	29 October 2014	September 2017
62. KAZAKHSTAN	26 June 2018	September 2020
63. KENYA	6 April 2021	September 2022
64. KOREA	29 October 2014	September 2017
65. KUWAIT	19 August 2016	September 2018
66. LATVIA	29 October 2014	September 2017
67. LEBANON	12 May 2017	September 2018
68. LIBERIA	7 August 2018	September 2020
69. LIECHTENSTEIN	29 October 2014	September 2017
70. LITHUANIA	29 October 2014	September 2017
71. LUXEMBOURG	29 October 2014	September 2017
72. MALAYSIA	27 January 2016	September 2018
73. MALDIVES	12 August 2021	September 2022
74. MALTA	29 October 2014	September 2017
75. MARSHALL ISLANDS	29 October 2015	September 2018
76. MAURITIUS	29 October 2014	September 2018
77. MEXICO	29 October 2014	September 2017
78. MOLDOVA	20 September 2021	September 2023
79. MONACO	15 December 2015	September 2018
80. MONTENEGRO	3 March 2022	September 2023
81. MONTSERRAT	29 October 2014	September 2017
82. MOROCCO	25 June 2019	September 2021
83. NAURU	3 June 2016	September 2018
84. NETHERLANDS	29 October 2014	September 2017
85. NEW ZEALAND	3 June 2015	September 2018
86. NIGERIA	17 August 2017	September 2019
87. NIUE	22 October 2015	September 2017
88. NORWAY	29 October 2014	September 2017
89. OMAN	26 November 2019	September 2020

**SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT
ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND
INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE**

Status as of 26 November 2024

90. PAKISTAN	7 June 2017	September 2018
91. PANAMA	15 January 2018	September 2018
92. PAPUA NEW GUINEA	26 November 2024	September 2027
93. PERU	19 November 2020	December 2020
94. POLAND	29 October 2014	September 2017
95. PORTUGAL	29 October 2014	September 2017
96. QATAR	10 November 2017	September 2018
97. ROMANIA	29 October 2014	September 2017
98. RUSSIAN FEDERATION	12 May 2016	September 2018
99. RWANDA	28 March 2023	September 2025
100. SAINT KITTS AND NEVIS	26 February 2016	September 2018
101. SAINT LUCIA	29 October 2015	September 2018
102. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	29 October 2015	September 2018
103. SAMOA	29 October 2015	September 2018
104. SAN MARINO	29 October 2014	September 2017
105. SAUDI ARABIA	2 November 2016	September 2018
106. SENEGAL	3 May 2024	September 2025
107. SEYCHELLES	14 May 2015	September 2017
108. SINGAPORE	21 June 2017	September 2018
109. SINT MAARTEN	29 October 2015	September 2018
110. SLOVAK REPUBLIC	29 October 2014	September 2017
111. SLOVENIA	29 October 2014	September 2017
112. SOUTH AFRICA	23 October 2014	September 2017
113. SPAIN	29 October 2014	September 2017
114. SWEDEN	29 October 2014	September 2017
115. SWITZERLAND	2 December 2014	September 2018
116. THAILAND	28 March 2022	September 2023
117. TRINIDAD & TOBAGO	7 November 2024	September 2026
118. TÜRKIYE	21 April 2017	September 2018
119. TURKS & CAICOS ISLANDS	29 October 2014	September 2017

**SIGNATORIES OF THE MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT
ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION AND
INTENDED FIRST INFORMATION EXCHANGE DATE**

Status as of 26 November 2024

120. UGANDA	25 September 2021	September 2023
121. UKRAINE	19 August 2022	September 2024
122. UNITED ARAB EMIRATES	22 February 2017	September 2018
123. UNITED KINGDOM	21 October 2014	September 2017
124. URUGUAY	2 November 2016	September 2018
125. VANUATU	22 June 2018	September 2018

Exchanges of information under the AEOI Standard* (as on 15 November 2024)

1: JURISDICTIONS THAT HAVE EXCHANGED INFORMATION

Jurisdiction	Year of commitment to first AEOI exchanges	Number of partners to which data was sent (Year Data Exchanged (EY) / Underlying Reportable Year (RY))						
		EY: 2018 RY: 2017	EY: 2019 RY: 2018	EY: 2020 RY: 2019	EY: 2021 RY: 2020	EY: 2022 RY: 2021	EY: 2023 RY: 2022	EY 2024 RY: 2023
1. Albania ^{a, e}	2021	N/A	N/A	59	69	75	74	79
2. Andorra	2018	39	59	69	62	67	79	79
3. Anguilla	2017	4	52	52	55	57	67	67
4. Antigua and Barbuda	2018	36	35	30	33	23	40	40
5. Argentina	2017	56	67	71	76	78	82	82
6. Aruba	2018	50	58	66	64	65	62	73
7. Australia	2018	57	64	70	72	76	76	81
8. Austria	2018	46	61	68	71	77	79	84
9. Azerbaijan ^a	2018	33	53	52	70	74	79	83
10. Bahamas	2018	36	48	56	60	66	66	67
11. Bahrain	2018	38	50	59	63	65	70	72
12. Barbados	2018	57	53	70	64	62	68	71
13. Belgium	2017	66	69	72	77	80	83	87
14. Belize	2018	47	59	64	63	67	69	70
15. Bermuda	2017	52	61	60	64	70	73	75
16. Brazil	2018	56	67	69	76	76	77	77
17. British Virgin Islands	2017	50	64	67	65	61	73	76
18. Brunei Darussalam	2018	27	27	33	41	61	62	67
19. Bulgaria	2017	60	65	71	73	77	80	86
20. Canada	2018	56	59	57	66	65	68	73
21. Cayman Islands	2017	57	64	70	73	73	79	83
22. Chile	2018	48	63	69	72	71	78	86
23. China (People's republic of)	2018	52	64	69	75	76	77	80
24. Colombia	2017	60	65	70	77	77	83	85
25. Cook Islands	2018	45	62	68	68	72	79	80
26. Costa Rica	2018	49	67	69	71	44	61	79
27. Croatia	2017	60	65	70	76	77	79	83
28. Curaçao	2018	57	57	66	51	71	71	78
29. Cyprus ^h	2017	59	67	72	74	77	80	84
30. Czechia	2017	60	60	66	74	80	83	81
31. Denmark	2017	66	69	73	76	78	83	86
32. Dominica	2018	0	0	0	56	65	62	57
33. Ecuador ^a	2021	N/A	N/A	N/A	46	65	72	79
34. Estonia	2017	62	66	69	73	74	78	85
35. Faroe Islands	2017	57	67	67	73	72	77	80
36. Finland	2017	66	69	70	77	81	82	83
37. France	2017	62	66	68	71	75	80	83
38. Including New Caledonia	2020	N/A	N/A	29	33	36	59	67

Jurisdiction	Year of commitment to first AEOI exchanges	Number of partners to which data was sent (Year Data Exchanged (EY) / Underlying Reportable Year (RY))						
		EY: 2018 RY: 2017	EY: 2019 RY: 2018	EY: 2020 RY: 2019	EY: 2021 RY: 2020	EY: 2022 RY: 2021	EY: 2023 RY: 2022	EY 2024 RY: 2023
39. Georgia ^a	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34
40. Germany	2017	63	68	68	74	77	80	83
41. Ghana ^a	2019	N/A	56	64	62	68	72	73
42. Gibraltar	2017	51	59	69	72	75	77	77
43. Greece	2017	67	68	69	74	76	82	85
44. Greenland	2018	57	67	69	77	76	82	79
45. Grenada	2018	55	54	65	61	59	57	17 ^g
46. Guernsey	2017	61	64	70	73	78	82	85
47. Hong Kong, China	2018	40	45	50	67	71	75	80
48. Hungary	2017	57	66	72	72	73	82	81
49. Iceland	2017	59	64	67	70	73	76	83
50. India	2017	60	67	68	74	77	81	82
51. Indonesia	2018	59	66	69	72	77	76	83
52. Ireland	2017	66	69	73	78	80	81	84
53. Isle of Man	2017	57	64	68	75	78	82	84
54. Israel	2018	41	55	61	67	71	65	70
55. Italy	2017	64	67	71	76	75	79	83
56. Jamaica ^a	2022	N/A	N/A	N/A	N/A	13	44	51
57. Japan	2018	55	67	70	75	77	82	83
58. Jersey	2017	58	65	69	73	76	79	80
59. Kazakhstan ^c	2021	N/A	N/A	N/A	44	58	53	56
60. Kenya ^a	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	- ^f
61. Korea	2017	59	67	70	74	76	81	86
62. Kuwait ^b	2019	34	52	67	62	72	0 ^g	81
63. Latvia	2017	56	66	69	75	78	81	80
64. Lebanon	2018	27	59	50	60	- ^f	- ^f	- ^f
65. Liechtenstein	2017	50	60	68	75	74	79	82
66. Lithuania	2017	63	66	70	70	75	79	80
67. Luxembourg	2017	66	69	72	77	79	83	86
68. Macau (China)	2018	36	48	60	67	70	73	78
69. Malaysia	2018	42	64	65	69	73	76	82
70. Maldives ^a	2022	N/A	N/A	N/A	N/A	35	56	73
71. Malta	2017	61	67	73	73	73	83	80
72. Marshall Islands	2018	1	57	59	60	58	62	66
73. Mauritius	2018	58	65	69	74	75	77	80
74. Mexico	2017	60	67	67	73	75	79	79
75. Moldova ^a	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8 ^g
76. Monaco	2018	34	58	63	65	66	70	80
77. Montserrat	2017	12	16	60	0	57	60	65
78. Nauru ^d	2018	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs
79. Netherlands	2017	61	65	68	70	77	82	82
80. New Zealand	2018	55	65	66	73	77	82	83
81. Nigeria ^a	2020	N/A	N/A	25	63	73	74	76
82. Niue ^d	2018	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs	No RFIs
83. Norway	2017	64	68	71	75	77	82	86
84. Oman ^b	2020	N/A	N/A	28	28	39	58	61
85. Pakistan ^a	2018	40	55	57	61	55	69	73
86. Panama	2018	32	62	63	67	69	68	74
87. Peru ^a	2020	N/A	N/A	15	45	61	73	81

Jurisdiction	Year of commitment to first AEOI exchanges	Number of partners to which data was sent (Year Data Exchanged (EY) / Underlying Reportable Year (RY))						
		EY: 2018 RY: 2017	EY: 2019 RY: 2018	EY: 2020 RY: 2019	EY: 2021 RY: 2020	EY: 2022 RY: 2021	EY: 2023 RY: 2022	EY 2024 RY: 2023
88. Poland	2017	66	69	71	74	76	78	86
89. Portugal	2017	66	69	71	76	75	80	84
90. Qatar	2018	9	49	49	58	59	65	61
91. Romania	2017	59	65	67	71	77	74	82
92. Russia	2018	50	58	63	69	No data	No data	No data
93. Saint Kitts and Nevis	2018	25	62	57	59	61	80	84
94. Saint Lucia	2018	40	61	65	68	69	75	75
95. Saint Vincent and the Grenadines	2018	65	56	0	0	21	76	75
96. Samoa	2018	45	59	64	66	63	69	71
97. San Marino	2017	57	63	68	71	74	82	85
98. Saudi Arabia	2018	56	65	68	74	72	78	84
99. Seychelles	2017	55	66	63	25	69	72	72
100. Singapore	2018	50	63	66	70	75	77	82
101. Sint Maarten	2018	0	0	0	0	49	69	70
102. Slovak Republic	2017	62	67	68	77	77	81	85
103. Slovenia	2017	64	69	72	78	80	83	87
104. South Africa	2017	57	63	68	76	77	82	85
105. Spain	2017	66	71	72	78	80	83	86
106. Sweden	2017	61	66	70	73	78	81	82
107. Switzerland	2018	36	62	66	72	73	81	81
108. Thailand ^c	2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33	56
109. Türkiye	2018	1	1	52	68	73	78	81
110. Turks and Caicos Islands	2017	44	0	63	67	68	75	74
111. Ukraine ^a	2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53
112. United Arab Emirates	2018	43	53	68	70	75	79	79
113. United Kingdom	2017	62	68	70	72	76	81	85
114. Uruguay	2018	59	67	70	74	77	83	81
115. Vanuatu	2018	20	42	53	53	61	67	70

*The number of exchanges jurisdictions have undertaken each year reflect successful data transmissions as well as instances where, notwithstanding that the necessary legal frameworks are in place, no data was reported by the Financial Institutions with respect to particular exchange partners. The total number of exchanges can fluctuate for a variety of reasons. They often increase due to new jurisdictions participating in the AEOI Standard, the expansion of exchange networks and delayed exchanges (which can be attributable to a prior year). They can also decrease, such as when delays occur or when technical difficulties arise (in the sending or receiving jurisdiction), which can lead to the rejection of files exchanged. Where delays occur, or technical difficulties arise, jurisdictions are expected to address the issues and send/re-send the information.

2: JURISDICTIONS THAT HAVE NOT YET EXCHANGED INFORMATION BECAUSE THEIR LEGAL IMPLEMENTATION IS ONGOING

Jurisdiction	Year of commitment to first AEOI exchanges	Status
1. Jordan ^c	2023	Domestic and international legal frameworks not fully in place
2. Montenegro ^c	2023	Domestic and international legal frameworks not fully in place
3. Trinidad and Tobago	2018	Domestic and international legal frameworks not fully in place

Notes:

The United States has undertaken automatic information exchanges pursuant to FATCA from 2015 and entered into intergovernmental agreements (IGAs) with other jurisdictions to do so. The Model 1A IGAs entered into by the United States acknowledge the need for the United States to achieve equivalent levels of reciprocal automatic information exchange with partner jurisdictions. They also include a political commitment to

pursue the adoption of regulations and to advocate and support relevant legislation to achieve such equivalent levels of reciprocal automatic exchange.

^a These jurisdictions are developing countries that were not asked to commit to implementing the AEOI Standard to a particular timeline but did so voluntarily.

^b Developed countries that joined the Global Forum after the commitment process was conducted in 2014. They were therefore asked to commit to a particular timeline upon joining.

^c This jurisdiction was identified through the Global Forum process aimed at identifying jurisdictions of relevance for the implementation of the AEOI Standard and subsequently voluntarily committed to implement the AEOI Standard.

^d As established through the peer review process, there are no Reporting Financial Institutions (RFIs) located in these jurisdictions.

^e Albania voluntarily committed to commence exchanges in 2021 but did so in 2020.

^f This jurisdiction is delayed in undertaking exchanges. It is expected to carry out the exchanges in the near future.

^g This jurisdiction has conducted exchanges, but the figure provided is provisional and subject to changes as the exchanges are not yet fully verified.

^h Note by the Republic of Türkiye: The information in this document with reference to “Cyprus” relates to the southern part of the Island. There is no single authority representing both Turkish and Greek Cypriot people on the Island. Türkiye recognises the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Until a lasting and equitable solution is found within the context of the United Nations, Türkiye shall preserve its position concerning the “Cyprus issue”.

Note by all the European Union Member States of the OECD and the European Union: The Republic of Cyprus is recognised by all members of the United Nations with the exception of Türkiye. The information in this document relates to the area under the effective control of the Government of the Republic of Cyprus.